

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Provincia di Bergamo

Piazza Libertà n. 1 tel. n. 035 6228411

Rep. atti 2542

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA LEGIONARI DI POLONIA N. 5 ALL'ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE DEI VOLONTARI AREE PUBBLICHE ISOLA BERGAMSCA E VALLE SAN MARTINO (F.E.V.A.P.I.) – DISTRETTO AVAP DI PONTE SAN PIETRO

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di settembre, in Ponte San Pietro nella Residenza comunale, tra i signori:

- dott.ssa CRIPPA Patrizia, Dirigente Settore 1 – Direzione servizi di staff e politiche sociali, domiciliata per la carica presso la sede comunale, sita in Piazza Libertà n. 1, che interviene nel presente atto, in esecuzione di quanto prevede in decreto sindacale n. 24 in data 21.12.2015, in rappresentanza e per conto del Comune di Ponte San Pietro – P.I. 00250450160 (comodante);
- BOLIS Manuela, nata a Bergamo il 23.06.1972, legale rappresentante dell'Associazione Federazione dei Volontari Aree Pubbliche Isola Bergamasca e Valle San Martino (F.E.V.A.P.I.) – Distretto AVAP di Ponte San Pietro, domiciliata in Ponte San Pietro (Bg) Via Isolotto n. 3 – Registro generale del volontariato n. 3142 sez. b) Civile, Decreto n. 715 del 03.02.2015 Regione Lombardia - C.F. 91051490166 (comodatario);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati e ad

associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 02.04.2012, ed in esecuzione della deliberazione G.C. n. 114 del 04.07.2016, il Comune di Ponte San Pietro concede in comodato d'uso gratuito all'ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE DEI VOLONTARI AREE PUBBLICHE ISOLA BERGAMASCA E VALLE SAN MARTINO (F.E.V.A.P.I.) – DISTRETTO AVAP DI PONTE SAN PIETRO, che accetta, la porzione di immobile di proprietà comunale sita in Ponte San Pietro (Bg) Via Legionari di Polonia n. 5, così come indicata nell'allegata planimetria, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- locali di mq. 28,65 – in uso esclusivo

- ingresso e bagni per complessivi mq. 51 circa – in corso

da destinare esclusivamente a sede per l'espletamento dell'attività associativa.

Articolo 2 - Il comodato ha durata sino al 31.12.2018 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il Comune di Ponte San Pietro, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del citato regolamento, si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il comodatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 3 - Il bene di cui al precedente articolo viene consegnato nello stato in cui si trova con l'obbligo del comodatario di averne la massima cura e di riconsegnarlo, a fine comodato, nelle stesse condizioni originarie, salvo il normale deterioramento d'uso.

Il comodatario non potrà apportare modifiche allo stato attuale del bene concesso, senza uno speciale ed esplicito consenso scritto del Comune, rilasciato dall'Ufficio comunale che gestisce il patrimonio immobiliare.

Nel caso il comodatario intenda apportare modifiche al bene predetto, dovrà darne comunicazione all'Ufficio comunale sopra indicato per acquisirne l'esplicito consenso tenuto conto della vigente normativa.

Nel caso di inottemperanza dell'obbligo suddetto, sarà a carico del comodatario ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale.

Le opere di miglioria divengono di proprietà dell'Amministrazione comunale senza diritto per il comodatario a risarcimento o rimborso spese.

Peraltro l'Amministrazione comunale può decidere la propria partecipazione alla spesa preventivata, con propri fondi di bilancio, in relazione alla natura dell'intervento progettuale, riservandosi di eseguire direttamente i lavori, controllarne l'esecuzione o procedere ad ispezioni.

Qualora l'Amministrazione comunale richieda la rimessa in pristino del bene a fine rapporto o per motivi sopravvenuti, i relativi interventi sono a carico del comodatario, cui nulla è dovuto né per le migliorie apportate né per le opere di ripristino.

Articolo 4 - E' facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il comodatario, controlli circa lo stato di conservazione del bene.

Il comodatario dovrà inoltre osservare le disposizioni di legge, i regolamenti e le norme stabilite dal Comune.

Articolo 5 - Il comodatario si impegna ad osservare e fare osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo dell'immobile e degli spazi di pertinenza, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi ed a restituire i beni nelle condizioni in cui è stato consegnato.

E' fatto divieto di affiggere, nei locali e al di fuori degli stessi, manifesti o cartelli

reclamistici visibili al pubblico, che non siano attinenti all'attività esercitata.

Il comodatario non può concedere a terzi il godimento degli immobili oggetto del presente atto.

E' altresì facoltà del Comune riservarsi per un tempo limitato, l'uso dei locali concessi in comodato per i propri scopi istituzionali, dandone avviso al legale rappresentante del soggetto comodatario con un congruo anticipo, non inferiore a tre giorni.

Articolo 6 - Le spese di manutenzione ordinaria, le spese per le utenze e per i servizi comunali, sono a totale carico del comodatario.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Ponte San Pietro.

Articolo 7 - Il Comune può disporre la decadenza dalla concessione per violazione delle clausole di tutela e conservazione del bene e/o per l'utilizzo del medesimo per finalità diverse da quelle indicate nell'atto di concessione.

La decadenza, disposta con provvedimento del Dirigente del Settore competente, è conseguenziale alla contestazione dell'addebito a mezzo raccomandata a.r., assegnando un termine di giorni trenta per rimuovere la causa e fornire giustificazioni in merito.

Articolo 8 – A garanzia del corretto uso dei locali e dei danni che potranno incorrere a cose e/o persone, è stata presentata idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, rilasciata da REALE MUTUA ASSICURAZIONI n. 2010/05/2156303 e n. 2010/03/2067945 con scadenza annuale e premio versato sino al 01.04.2017.

Il comodatario si impegna al rinnovo annuale della suddetta polizza per la durata del contratto di comodato.

Sulla polizza assicurativa il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 9 - Per quanto non è specificamente contemplato nel presente atto si fa riferimento alle leggi e regolamenti generali e comunali vigenti in materia ed in particolare alle norme del codice civile articoli dal 1803 al 1812.

Articolo 10 – Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 Legge n. 266 del 1991 le organizzazioni di volontariato sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro per tutte le formalità rappresentate da atti connessi allo svolgimento delle proprie attività.

Parimenti, ai sensi del citato articolo 8 comma 1 le organizzazioni di volontariato sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo per gli atti che sono collegati allo svolgimento della propria attività

Articolo 11 - Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, verrà adita l'Autorità giudiziaria di Bergamo.

Il presente atto si compone di n. 11 articoli, oltre all'allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 (CRIPPA dott.ssa Patrizia)

ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE DEI VOLONTARI AREE PUBBLICHE ISOLA
BERGAMASCA E VALLE SAN MARTINO (F.E.V.A.P.I.) – DISTRETTO AVAP
DI PONTE SAN PIETRO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (BOLIS Manuela)